

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA
COMUNICATO UFFICIALE N. 254 del 24 gennaio 2025

Decisione n. 2 del 24 gennaio 2025

C.S.A. n. 3

Oggetto: reclamo del 21.1.2025 proposto dalla SSD La Scuola di basket Lecce (cod. FIP 051385), in persona del legale rappresentante Alessandro Laudisa, avverso il provvedimento di squalifica per 2 gare dell'atleta Gianni Cantagalli, in relazione alla gara n° 212 del 18.1.2025 tra CCE LSB Lecce e Blu Vigilanza Fasano, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 248 del 20.1.2025 per violazione degli artt. 33,3/1b e 33,3/1c RG, *“perché, al termine della gara, mentre si trovava al centro del campo, con un gesto della mano invitava i giocatori della squadra ospite ad andarsene, in senso provocatorio; in seguito a tale gesto, si avvicinava a un giocatore della squadra ospite e ne scaturiva una discussione accesa, con minacce e offese da parte di entrambi i tesserati nonché vicendevoli tentativi di aggredirsi l'un l'altro contenuti dai dirigenti di entrambe le squadre; al rientro dei tesserati negli spogliatoi, i medesimi comportamenti si ripetevano”*.

* * * * *

All'udienza del 24.1.2025, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sofia Di Gioia (presidente), avv. Bruna Dimichino (componente) e avv. Domenico Caringella (componente); sono altresì comparsi per la reclamante il presidente Laudisa e il tesserato Cantagalli, che hanno rilasciato le proprie dichiarazioni, riportandosi al reclamo.

Motivi

Accertata la procedibilità del reclamo, e ritenuto di non poter acquisire i file video prodotti dalla LSB Lecce in forza di quanto previsto dall'art. 83 RG, venivano ascoltati telefonicamente, in contraddittorio con la parte intervenuta, i due giudici di gara sigg.ri Nunzio Spano (1° arbitro) e Giovanni Loglisci, i quali confermavano *in toto* quanto dedotto nel rapporto arbitrale.

Specificamente, entrambi gli arbitri dichiaravano di non aver inteso durante l'incontro le presunte frasi che sarebbero state indirizzate dalla panchina del Fasano al tesserato Cantagalli, mentre ribadivano il gesto provocatorio di quest'ultimo che avrebbe innescato l'alterco tra lo stesso Cantagalli e il giocatore della Blu Fasano Musa, iniziato sul terreno di gioco e proseguito aspramente nel corridoio degli spogliatoi.

PQM

stante la corrispondenza tra il referto degli arbitri e quanto da essi riaffermato e precisato in sede di interrogatorio, ritenendo congrua altresì la misura della sanzione irrogata dal G.S. FIP Puglia, la Corte Sportiva d'Appello, **ut supra** costituita:

1. rigetta il reclamo e conferma integralmente il provvedimento impugnato di squalifica per 2 (due) gare del tesserato Gianni Cantagalli;
2. dispone l'incameramento della tassa reclamo, posta a carico della LSB Lecce (cod. FIP 051385) come da autorizzazione del presidente Laudisa Alessandro.

Bari, 24 gennaio 2025

avv. Sofia Di Gioia, Presidente

avv. Domenico Caringella, Componente

avv. Bruna Dimichino, Componente



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI